

Originale



COMUNE DI LUINO

Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 146 IN DATA 23/08/2011

OGGETTO: VALLI ANTONIETTA CONTRO COMUNE DI LUINO - ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI VARESE PER RISARCIMENTO DANNI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO DIFENSORE

L'anno duemilaundici, addì ventitre del mese di agosto alle ore 19:15, nella solita sala delle adunanze del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZE
PELLICINI Avv. Andrea	SINDACO	SI
COMPAGNONI Dr. Franco	VICE-SINDACO	SI
TALDONE Dr. Giuseppe	ASSESSORE	NO
BAROZZI Geom. Alessandro	ASSESSORE	SI
CASTELLI Dott. Piermarcello	ASSESSORE	SI
MIGLIO Alessandra	ASSESSORE	NO
SGARBI Rag. Dario	ASSESSORE	SI
PRESENTI: 5		ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza con le funzioni attribuite dalle sopracitate normative: IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Francesco TRAMONTANA.

Il Sindaco Avv. Andrea Pellicini, assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: VALLI ANTONIETTA CONTRO COMUNE DI LUINO - ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI VARESE PER RISARCIMENTO DANNI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO DIFENSORE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'atto di citazione (notificato in data 17/05/2011 ns. prot. n. 8704 del 18/05/2011) con il quale la Signora VALLI Antonietta, con l'Avvocato Fabio FRASCARA, citava il Comune di Luino in persona del legale rappresentante, a comparire innanzi al Tribunale di Varese, all'udienza del 28/10/2011, a seguito di lamentati danni all'immobile di sua proprietà per ulteriori allagamenti dovuti allo straripamento delle fognature comunali, in via preliminare per la condanna dell'Ente convenuto a risarcire il danno patito per aver perso l'immobile di cui si è in causa le caratteristiche intrinseche ed estrinseche, danno stimato in € 160.000,00=, quale somma paritetica al valore dell'immobile de quo come da perizia allegata alla citazione, oltre le spese del giudizio e, in via del tutto subordinata, per la condanna del medesimo a pagare € 35.000,00= quale somma considerata di differenza tra il valore stima dell'immobile de quo ed il suo verosimile valore globale realisticamente oggettivo

RITENUTO opportuno costituirsi in giudizio per contestare in fatto ed in diritto le circostanze esposte dall'attore nell'atto di citazione ed assicurare opportuna e confacente tutela giudiziaria all'Ente;

DATO ATTO che l'Amministrazione non è dotata di un Ufficio Avvocatura interno incaricato di assistere e difendere l'Ente in giudizio;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento comunale degli incarichi per le prestazioni di lavoro autonomo, dall'applicazione del medesimo sono esclusi gli incarichi di rappresentanza legale in giudizio;

CONSIDERATO, pertanto, di acquisire in economia il servizio di patrocinio e difesa legale nella causa amministrativa in argomento ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 5 del vigente regolamento comunale per gli acquisti dei beni e servizi in economia, in quanto il servizio legale è specificazione della voce di spesa relativa ai servizi generali di prestazione d'opera intellettuale, consentita fino ad un importo di Euro 30.000,00= Iva esclusa;

CONSIDERATO, inoltre, di affidare il servizio legale di patrocinio e difesa legale in argomento, con affidamento diretto tramite cottimo fiduciario ex articolo 8, comma 2, del citato regolamento, senza ulteriori adempimenti in quanto ricorre il presupposto dell'importo della spesa stimato inferiore ad Euro 20.000,00=, con esclusione dell'IVA, in applicazione degli indirizzi della Giunta comunale in merito alla determinazione degli onorari minimi stabiliti dalle tariffe professionali vigenti in ordine al valore della causa;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Appalti a mezzo di fax datato 29/07/2011, protocollato al n. 13225, chiedeva all'Avv. Gianfilippo BUCCELLA del Foro di Varese la disponibilità ad assumere l'incarico di patrocinio legale nel suddetto processo civile e contestualmente proponeva la determinazione convenzionale degli onorari in ragione dei minimi previsti dalle tariffe professionali stabilite con Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, per procedimenti di valore compreso tra € 103.300,01= ed € 258.300,00= nonché chiedeva la quantificazione di preventivo relativo alle occorrente spese legali da finanziare a bilancio per l'incarico in oggetto riferito a tutta l'attività preventivabile, secondo le indicazioni della Corte dei Conti, oltre all'ammontare dell'acconto spese, diritti ed onorari;

PRESO ATTO che l'Avv. Gianfilippo BUCCELLA, con fax del 12/08/2011 ns. prot. n. 13882 di pari data, si è reso disponibile ad assumere l'incarico di difendere il Comune di Luino nel

contenzioso in argomento alle condizioni contrattuali proposte, specificando all'uopo il preventivo di spesa quantificato in complessivi € 5.000,00 = di cui € 1.000,00 = quale acconto - fondo spese, il tutto oltre accessori di legge (4% C.P.A. e 20% IVA);

RITENUTO pertanto di conferire all'Avv. Gianfilippo BUCCELLA Daniele FERRARI del Foro di Varese, l'incarico di difendere e patrocinare il Comune di Luino nel giudizio civile incardinato da VALLI Antonietta contro il Comune di Luino, a tal fine autorizzando il Sindaco pro tempore a munire il nominato legale di procura alle liti ai sensi dell'art. 83 C.P.C. e con i poteri di cui al successivo articolo 84, conferendogli, pertanto, tutte le facoltà di legge ed in particolare quelle di chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, incassare, quietanzare e farsi sostituire ed eleggendo domicilio presso lo studio del medesimo in Varese in Viale Aguggiari n. 13;

REPUTATO di approvare il contratto di incarico professionale per l'assistenza, la difesa ed il patrocinio giudiziario e stragiudiziale del Comune di Luino, che disciplina i rapporti negoziali con l'avvocato incaricato e, ai sensi dell'articolo 2233, comma 2, del codice civile, assicura la forma scritta dei patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali, altrimenti nulli;

DATO ATTO che l'importo da finanziare a bilancio per l'incarico in argomento preventivato dall'Avv. Gianfilippo BUCCELLA ammontante ad € 5.000,00 = oltre € 200,00 = per CNA al 4%, oltre € 1.040,00 = per IVA al 20%, e pertanto a complessivi € 6.240,00 =, non trova completo finanziamento all'intervento 1.01.02.03 del bilancio di previsione corrente (PEG capitolo 1600 denominato "Liti arbitrari e risarcimenti");

REPUTATO, al fine di far fronte alla previsione di spesa di cui sopra (€ 6.240,00 =) di integrare la somma di € 4.901,75 =, disponibile all'intervento 1.01.02.03 del bilancio di previsione corrente (PEG capitolo 1600 denominato "Liti arbitrari e risarcimenti"), di € 1.338,25 = mediante prelevamento di pari importo dall'intervento 10108110100 "Fondo di riserva" del bilancio corrente;

DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere comunicata al Tesoriere Banca popolare di Sondrio e all'Organo consiliare ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2011, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 in data 29/03/2011, esecutiva ai sensi di legge;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rispettivamente espressi:

- dal Responsabile del Servizio Appalti in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Responsabile della Ragioneria e dei Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile;

DATO ATTO della propria competenza in materia ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. **DI COSTITURSI** nel giudizio civile promosso con l'atto di citazione (notificato in data 17/05/2011 ns. prot. n. 8704 del 18/05/2011) dalla Signora VALLI Antonietta, con l'Avvocato Fabio FRASCARA, con il quale cita il Comune di Luino, in persona del legale rappresentante, a comparire innanzi al Tribunale di Varese, all'udienza del 28/10/2011, a seguito di lamentati danni all'immobile di sua proprietà per ulteriori allagamenti dovuti allo straripamento delle fognature comunali, in via preliminare per la condanna dell'Ente convenuto a risarcire il danno patito per aver perso l'immobile di cui si è in causa le.

- caratteristiche intrinseche ed estrinseche, danno stimato in € 160.000,00=, quale somma paritetica al valore dell'immobile de quo come da perizia allegata alla citazione, oltre le spese del giudizio e, in via del tutto subordinata, per la condanna del medesimo a pagare € 35.00,00= quale somma considerata di differenza tra il valore stima dell'immobile de quo ed il suo verosimile valore globale realisticamente oggettivo.
2. **DI INCARICARE** l'Avv. Gianfilippo BUCCELLA del Foro di Varese, con studio in Varese in Viale Aguggiari n. 13, a patrocinare, rappresentare e difendere il Comune di Luino nel processo civile incardinato con l'atto di citazione di cui al punto precedente, e garantendo in tale sede ogni altro adempimento per la tutela delle ragioni ed interessi dell'Ente appellato.
 3. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco pro tempore a munire il legale incaricato di procura alle liti ai sensi dell'articolo 83 C.P.C. e con i poteri di cui al successivo articolo 84, conferendogli tutte le facoltà di legge ed in particolare quelle di chiamare in causa terzi, transigere, conciliare, incassare, quietanzare e farsi sostituire ed eleggendo domicilio presso lo studio del medesimo in Varese in Viale Aguggiari n. 13.
 4. **DI STABILIRE** che gli onorari saranno determinati in ragione dei minimi previsti dalle tariffe professionali stabilite con decreto ministeriale 8 aprile 2004 n. 127 per cause di valore nello scaglione da tra € 103.300,01= ed € 258.300,00=.
 5. **DI APPROVARE** il contratto di incarico professionale per l'assistenza, la difesa ed il patrocinio giudiziario e stragiudiziale del Comune di Luino che disciplina i rapporti negoziali con gli avvocati incaricati e, ai sensi dell'articolo 2233, comma 2, del codice civile, assicura la forma scritta dei patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali, altrimenti nulli.
 6. **DI DARE ATTO** che l'importo da finanziare a bilancio per l'incarico in argomento preventivato dall'Avv. Gianfilippo BUCCELLA ammonta ad € 5.000,00=, oltre € 200,00= per CNA al 4%, oltre € 1.040,00= per IVA al 20%, e pertanto a complessivi € 6.240,00=.
 7. **DI INTEGRARE** la somma di € 4.901,75= disponibile all'intervento 1.01.02.03 del bilancio di previsione corrente (PEG capitolo 1600 denominato "Liti arbitraggi e risarcimenti"), con la somma di € 1.338,25= mediante prelevamento di pari importo dall'intervento 10108110100 "Fondo di riserva" del bilancio corrente.
 8. **DI DARE ATTO** che a seguito del predetto prelievo dal fondo di riserva l'importo da finanziare a bilancio per l'incarico in argomento preventivato dall'Avv. Gianfilippo BUCCELLA ammontante a complessivi € 6.240,00=, trova piena disponibilità all'intervento 1.01.02.03 del bilancio di previsione corrente (PEG capitolo 1600 denominato "Liti arbitraggi e risarcimenti").
 9. **DI COMUNICARE** la presente deliberazione al Tesoriere, Banca Popolare di Sondrio, e all'Organo consiliare.
 10. **DI DEMANDARE**, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al Funzionario Responsabile del Servizio Appalti l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali, ivi compresa la stipula del contratto di incarico professionale e le conseguenti procedure di assunzione dell'obbligazione di spesa e di assolvimento degli adempimenti relativi alle fasi di impegno, comunicazione e liquidazione.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine predisporre gli atti nei termini stabiliti dal Codice di Procedura Civile, con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

www.Albopretorionline.it 08109117



COMUNE DI LUINO

(Provincia di Varese)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE


OGGETTO: VALLI ANTONIETTA CONTRO COMUNE DI LUINO - ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI VARESE PER RISARCIMENTO DANNI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO DIFENSORE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Motivi ed osservazioni:

Luino, lì 13/08/2011



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
APPALTI E CONTRATTI
(Dott. Mauro VETTOREL)



COMUNE DI LUINO

(Provincia di Varese)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VALLI ANTONIETTA CONTRO COMUNE DI LUINO - ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI VARESE PER RISARCIMENTO DANNI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO DIFENSORE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in quanto la stessa comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Motivi ed osservazioni:

Luino, lì 13/08/2011

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Dott. ssa Mariella ENRICO)

COMUNE DI LUINO
(Provincia di Varese)

**CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'ASSISTENZA,
LA DIFESA E IL PATROCINIO GIUDIZIARIO E STRAGIUDIZIALE
DEL COMUNE DI LUINO.**

Il sottoscritto Dott. Mauro VETTOREL, Funzionario Responsabile del Servizio Appalti del Comune di Luino (di seguito Amministrazione), domiciliato per la carica presso il Comune medesimo, con sede in Luino, Piazza Crivelli Serbelloni n. 1, Codice Fiscale 84000310122, in esecuzione del disposto della deliberazione della Giunta comunale n. [•] in data [•]/08/2011, e in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente per cui agisce, ai sensi e agli effetti dell'articolo 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE

all'Avvocato Gianfilippo BUCCELLA (in seguito incaricato), codice fiscale BCCGFL58H25L628Z - Partita IVA 01475380125, con Studio Legale sito in Varese, Viale Aguggiari, 13, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Varese,

PREMESSO che:

- ✓ la Signora Valli Antonietta citava il Comune di Luino innanzi al Tribunale di Varese, a seguito di lamentati danni all'immobile di sua proprietà per ulteriori allagamenti dovuti allo straripamento delle fogna-
ture comunali (per altri allagamenti l'Ente è già stato condannato in precedenza con sentenza del Tribunale di Varese 13/06/2006) in via preliminare per "liquidare a titolo di risarcimento del danno patito in

quanto l'immobile di cui si è in causa ha perso le caratteristiche intrinseche ed estrinseche la liquidazione di una somma pari ad € 160.000,00.= somma paritetica al valore dell'immobile de quo come da perizia allegata" e "condannare la controparte a tutte le spese del presente giudizio" in via del tutto subordinata "liquidare la somma pari ad € 35.000,00.= quale somma considerata di differenza tra il valore stima dell'immobile de quo ed il suo verosimile valore globale realisticamente oggettivo

- ✓ l'udienza a comparire è fissata per il giorno 28/10/2011, ore di rito;
- ✓ la Giunta Comunale con deliberazione n. [•] in data [•]/08/2011, immediatamente eseguibile, disponeva di costituirsi nel giudizio promosso con il predetto atto di citazione avanti il Tribunale Ordinario di Varese per difendere le ragioni dell'Ente;
- ✓ nella medesima deliberazione è stato individuato e nominato quale professionista esterno l'Avvocato al quale affidare l'incarico della difesa e della rappresentanza in giudizio del Comune nella persona dell'Avvocato Gianfilippo BUCELLA del Foro di Varese, autorizzando il Sindaco "pro tempore", nella qualità di legale rappresentante dell'Amministrazione e nel rispetto dello Statuto comunale, a sottoscrivere i relativi mandati e demandando altresì al Responsabile del Servizio Appalti l'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti connessi e consequenziali, ivi compresa la stipulazione del presente contratto di incarico professionale.

Tutto ciò premesso tra le anzidette parti si conviene e stipula il seguente conferimento di incarico di assistenza legale nonché di difesa e di patro-

cinio giudiziale secondo le sottoindicate modalità e condizioni:

- 1. (Oggetto dell'incarico)** – L'incarico professionale viene conferito per la difesa ed il patrocinio legale delle ragioni dell'Ente, munendo il professionista di procura alle liti ex art. 83 C.P.C. e con i poteri tutti di cui all'art. 84 C.P.C. ed in particolare, proporre domande riconvenzionali, chiamare in causa terzi, conciliare e transigere la controversia, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare le altrui rinunce, incassare, quietanzare, farsi sostituire e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione, nella causa che vede la stessa contrapposta a VALLI Antonietta, come da apposita e formale procura alle liti che verrà rilasciata dal Sindaco e con elezione di domicilio presso lo Studio Legale dell'anzidetta procuratore e difensore, in Varese Viale Aguggiari n. 13.

Il presente incarico è conferito per il solo giudizio di primo grado ed è regolato per quanto non espressamente previsto nel presente convenzionamento dalle norme codicistiche disciplinanti il mandato e da quelle deontologiche di cui al relativo codice comportamentale per la professione forense

- 2.** L'incarico professionale viene conferito per la difesa e il patrocinio legale delle ragioni del Comune di Luino, munendo il professionista della procura alle liti ex art. 83 C.P.C. e di tutti i poteri di cui all'art. 84 C.P.C. e in particolare della facoltà di conciliare e di transigere la controversia, di incassare, di quietanzare, di farsi sostituire nonché della rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nel opposizione al decreto ingiuntivo che vede la stessa contrapposta alla BANCA

IFIS S.p.A., come da apposita e formale procura alle liti che viene rilasciata dal Sindaco e con elezione di domicilio presso lo Studio Legale dell'anzidetto procuratore e difensore in Varese, Via Finocchiario Aprile n. 7.

Il presente incarico è conferito per il solo giudizio di opposizione in oggetto ed è regolato per quanto non espressamente previsto nel presente contratto dalle norme civilistiche disciplinanti il mandato e da quelle deontologiche di cui al relativo codice di comportamento riguardanti la professione forense.

3. (Limitazione al potere dell'incaricato) - Per quanto occorrente resta inteso che ogni ipotesi di transazione e di conciliazione, anche stragiudiziale, nonché ogni ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio e accettazione delle altrui rinunce dovrà essere previamente approvata dall'Amministrazione, restando obbligo dell'incaricato di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli alla stessa Amministrazione, fermo restando che l'Ente rimane comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione alle soluzioni procedurali e tecniche e ai pareri rilasciati dal professionista legale incaricato.

4. (Obblighi dell'Amministrazione) - L'Amministrazione si obbliga a fornire tempestivamente, mediante i propri uffici e il proprio personale, ogni informazione, atto e documento in proprio possesso rilevante per la definizione della controversia e utile alla sua migliore difesa, oltre a quelli specificamente richiesti dal difensore incaricato, il quale riceverà copia degli atti e dei documenti (in forma autentica ove occorrenti), salvo che per legge non debba essere acquisito l'o-

originale, nel qual caso il difensore rilascerà dichiarazione dell'avvenuto ritiro dell'atto necessario con l'impegno a restituirlo all'Ente allorquando siano venute meno le esigenze processuali che ne hanno determinato la produzione in giudizio.

- 5. (Obblighi dell'incaricato)** - L'incaricato formalmente si impegna ad esercitare il mandato difensivo con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che disciplinano la professione legale. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, di parentela o di affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico o di società) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere civile, penale e/o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione ha la piena facoltà di risolvere il contratto in oggetto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del Codice civile anche in presenza di una sola delle sopra menzionate condizioni di incompatibilità. A tal fine l'incaricato si impegna a comunicare all'Ente tempestivamente e comunque entro giorni dieci dall'insorgenza delle sopra menzionate condizioni di incompatibilità. L'incaricato si impegna altresì al rispetto del segreto

professionale e quindi a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione del presente incarico. Le parti si danno reciprocamente atto che, stante la particolare natura giuridica dell'Ente, il professionista incaricato dovrà in ogni caso eccepire, ove sussistenti, tutte le intervenute prescrizioni e/o decadenze delle altrui pretese e/o diritti inoltre l'incaricato dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa per la sua responsabilità professionale.

6. (Delega e domiciliazione) - All'incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'Amministrazione, ad eccezione, ovviamente, delle mere sostituzioni in udienza. L'Ente elegge domicilio per il presente procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 1 del presente contratto, in Varese, Viale Aguggiari n. 13, presso lo studio del professionista incaricato.

7. (Fondo spese e acconti) - Per far fronte alle spese di giudizio e/o a titolo di acconto per diritti ed onorari l'Ente corrisponderà, per effetto del presente contratto e ai sensi dell'art. 2234 cod. civ., giusta richiesta scritta da parte dell'incaricato e previa presentazione di specifica minuta di notula, una somma di Euro 1.000,00.=, oltre al 4% del C.P.A. e al 20% dell'I.V.A., per l'importo complessivo di Euro 1.248,00.=, da cui dedurre la ritenuta di acconto, che verrà computata all'atto della definitiva liquidazione, detratti altresì gli acconti successivamente richiesti e corrisposti dall'Ente al medesimo professionista. Al fine di mantenere il controllo della spesa il professionista

si obbliga ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando gli acconti percepiti divengano insufficienti per il prosieguo dell'attività difensiva, l'incaricato dovrà tempestivamente avvertire l'Amministrazione affinché quest'ultima provveda ad assumere un ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al professionista il prosieguo del suo incarico. In difetto di assunzione di impegno di spesa integrativo e/o aggiuntivo il professionista potrà dismettere il mandato difensivo, previa comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R., con esonero dello stesso da ogni responsabilità al riguardo.

- 8. (Corrispettivo dell'incarico)** - Le parti convengono di determinare gli onorari in ragione dei minimi previsti dalle tariffe professionali stabilite con Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, per procedimenti relativi a un valore compreso tra Euro 103.300,01.= ed Euro 258.300,00.=, la cui sola obbligatorietà è abrogata da espressa normativa di legge, e che pertanto nel presente atto vengono convenzionalmente assunti a parametri di riferimento. Nell'ipotesi di successione di disposizioni tariffarie nel corso del procedimento, i diritti di avvocato e le indennità verranno liquidate alla stregua delle tariffe vigenti al momento del rilascio delle singole prestazioni mentre per quanto attiene agli onorari di avvocato, in considerazione del carattere unitario dell'attività difensiva, questi verranno liquidati nella misura sopra convenuta sulla base di quanto previsto dalla tariffa in vigore nel momento in cui l'opera complessiva è stata con-

dotta a termine, con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale. La data di riferimento per la presentazione della minuta di notula è comunque compresa entro il termine stabilito dal primo periodo del successivo punto otto. Il valore delle controversie viene stabilito con riferimento allo scaglione dei procedimenti relativi a un valore compreso tra Euro 103.300,01.= ed Euro 258.300,00.=, tenuto conto di quanto previsto dal Codice di procedura civile e alla luce di quanto domandato negli eventuali avversi atti difensivi. Su tale importo saranno calcolati i diritti e gli onorari professionali. Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che, nell'ipotesi in cui in sede di tassazione delle spese da parte del Giudice questa avvenga in misura superiore a quella fissata con il presente atto, il professionista percepirà dall'Ente quanto maggiormente liquidato dall'Autorità giudiziaria.

- 9. (Conclusione dell'incarico - Adempimenti)** - Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza contabile - in quanto trattasi di spese non altrimenti prevedibili e quindi dalla complessa gestione contabile - la presentazione della minuta di notula dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'incarico. Ai fini della presentazione della minuta di notula si intende esaurito l'incarico professionale, in caso di recesso ai sensi dell'art. 2237 cod. civ. o, comunque, ad avvenuto espletamento di ogni pertinente attività conseguente al deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il giudizio cui si riferisce l'incarico e fino al passaggio in giudicato di tale pronuncia giurisdi-

zionale, ad esito dell'effettuata notifica della stessa. A tal proposito il professionista incaricato comunicherà all'Ente in forma scritta e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il procedimento giudiziario in oggetto e in quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica e giuridica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e onde evitare pregiudizi per la stessa Amministrazione. Sarà comunque cura dell'incaricato notificare alle controparti soccombenti la pronuncia giurisdizionale.

10. (Liquidazione della minuta di notula) – Al fine di poter procedere alla liquidazione del compenso professionale l'incaricato dovrà predisporre e presentare preavviso di parcella comunque denominato (minuta di notula, nota provvisoria, nota pro-forma, ecc.) che ai sensi degli artt. 6 (penultimo comma) - 18 - 21 (ottavo comma) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 riguardante l'applicazione dell'I.V.A. non costituisce fattura. La liquidazione sarà disposta entro 60 giorni dalla ricezione del preavviso di parcella al protocollo del Comune. Trascorso inutilmente tale termine si applicheranno in favore del professionista le disposizioni di cui all'art. 1224 del Cod. civ. Ribadita la particolare natura delle spese legali - in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta, e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Amministrazione – l'incaricato non potrà rimettere preavvisi di

parcella o parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. I preavvisi di parcella e le parcelle ricevute al protocollo del Comune oltre la suddetta data saranno restituite al mittente con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere. Ai soli fini dell'accertamento di quali siano le tariffe professionali vigenti ai sensi del precedente punto 7, resta comunque fermo il termine di quarantacinque giorni da computarsi ai sensi del precedente punto. La fattura valida ai fini fiscali verrà emessa dall'incaricato all'atto dell'avvenuto pagamento.

11. (Revoca e rinuncia) L'Amministrazione ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione in forma scritta da inviare al suddetto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con l'obbligo per l'Amministrazione di far luogo a rimborso delle spese necessarie fino a quel momento sostenute dal professionista e di corrispondere al medesimo il compenso per l'attività fino a quel momento espletata. Il professionista incaricato ha facoltà di rinunciare al mandato conferitogli dall'Ente per giusta causa o per giustificato motivo, con diritto al rimborso delle spese dallo stesso sostenute e al compenso per l'attività espletata previo invio all'Amministrazione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento corredata da minuta di notula. Nelle anzidette ipotesi di recesso i rimborsi e i compensi saranno determinati secondo quanto convenuto al precedente articolo 7. Sono fatti salvi gli effetti di legge relativi alla revoca e alla rinuncia alla procura nei

confronti delle controparti.

12. (Norme integrative) - Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti fanno espresso e letterale richiamo alle norme contenute nel Codice civile e nel Codice di procedura civile e a quelle proprie dell'Ordine professionale degli Avvocati e alle relative tariffe professionali.

13. (Registrazione) - Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, redatto in carta libera e in doppio originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso in conformità della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le eventuali spese inerenti alla registrazione del presente atto saranno a carico esclusivo della parte che intende avvalersene.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luino, lì [•]/[•]/20[•]

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO APPALTI

(Dott. Mauro VETTOREL) _____

L'AVVOCATO INCARICATO

(Avv. Gianfilippo BUCCELLA) _____

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Avv. Andrea Fellicini)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco TRAMONTANA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data 8 SET. 2011 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Luino, li 8 SET. 2011

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Dott. Romano NICOLDI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Luino, li _____